

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV

n. 6-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BALBONI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

LUIGI GRILLO

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi
(n. 4390/07 RG NR - n. 844/07 RG GIP)**

**Trasmessa dal Tribunale ordinario di Milano
l'11 novembre 2009**

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 2011

ONOREVOLI SENATORI. – In data 11 novembre 2009 il Tribunale ordinario di Milano ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo, nell'ambito del procedimento penale n. 4390/07 RGNR – 844/07 RG GIP

La domanda fa seguito alla decisione assunta in data 22 luglio 2009 dall'Assemblea del Senato di restituire gli atti di una precedente richiesta all'autorità giudiziaria, così come aveva proposto la Giunta, in quanto: «nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'esame nel merito della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche ai sensi dell'articolo 6 legge n. 140 del 2003, non avendo l'autorità giudiziaria indicato gli elementi dai quali può desumersi il carattere casuale o fortuito delle intercettazioni».

* * *

Le suddette domande di autorizzazione sono state formulate nell'ambito del predetto procedimento penale pendente innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, anche nei confronti di terzi, per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 3, del codice penale, 185 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58), 2638, commi 1 e 2, del codice civile, 136, commi 1 e 2, del Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), 646, 648-bis, commi 1 e 2, 640, comma 2, 371-bis del codice penale, nonché per gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), 6, 25-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tutti commessi – dal novembre 2004 ai primi di agosto del 2005 – nel corso della «scalata» Antonveneta da parte della

Banca popolare di Lodi (BpL, successivamente Banca popolare italiana).

Già nella precedente richiesta era precisato che il procedimento penale di cui sopra trae origine da un esposto nel quale si ipotizzava l'illiceità dell'operazione che stava portando all'acquisizione – da parte della BpL – dell'istituto bancario Antonveneta a danno del concorrente istituto olandese Abn Amro, mediante condotte di aggrottaggio manipolativo e informativo, in particolare «rastrellamenti» di azioni Antonveneta ad opera di soggetti apparentemente estranei alla summenzionata BpL, ma risultati invece vicini alla stessa, con omissione delle dovute comunicazioni agli organi di controllo ed anzi con comunicazioni evidentemente «devianti».

* * *

In data 31 marzo 2009 la Giunta ha approvato una relazione per l'Assemblea nella quale si ricordava che l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni era stata richiesta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento nel quale il parlamentare interessato risulta indagato e che quindi la richiesta dell'autorità giudiziaria fosse ovviamente volta a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni nei confronti del senatore Grillo.

Nella relazione si sottolineava quindi che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007, ha ritenuto che i casi in cui l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto devono essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 e dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione – di cui il predetto articolo 4 costituisce diretta attuazione – mentre l'ambito di applicazione dell'articolo 6 della stessa legge n. 140 deve consi-

derarsi limitato alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite, cioè – per usare le parole della Corte – a quelle intercettazioni in cui *«per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare ... l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza»*.

Ne deriva – ha sottolineato la Giunta – che se l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto, la conseguente diretta applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione implica che, qualora l'intercettazione sia stata eseguita senza il preventivo assenso della Camera competente, la stessa dovrebbe ritenersi inutilizzabile ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale (in quanto acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge) e tale inutilizzabilità – come la Corte costituzionale si premura di evidenziare – non potrebbe essere sanata da un'autorizzazione parlamentare successiva. Ciò induce a ritenere che, per effetto della ricordata sentenza della Corte costituzionale, la previsione del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – secondo la quale l'autorità giudiziaria deve fornire gli elementi su cui si fonda la richiesta di autorizzazione – è da intendersi nel senso che dagli atti trasmessi deve emergere il carattere «casuale o fortuito» delle intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, in quanto tale requisito, da un lato, rappresenta uno dei presupposti dell'applicabilità della complessiva procedura prevista dall'articolo 6 della medesima legge n. 140 e, dall'altro, costituisce il presupposto imprescindibile sulla base del quale valutare l'effettivo rispetto della prerogativa riconosciuta dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Di qui la necessità che l'autorità giudiziaria richiedente, in conformità alla sopra proposta lettura del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, fornisca gli ele-

menti suscettibili a far emergere il carattere casuale delle intercettazioni.

* * *

La più recente domanda di autorizzazione trasmessa l'11 novembre 2009 rinvia alla precedente sia con riferimento alla rilevanza delle intercettazioni sia per ciò che riguarda l'enunciazione del fatto e l'indicazione delle norme e degli elementi su cui si fonda la medesima domanda.

Il documento intende invece dare risposta alle richieste di chiarimento formulate dal Senato in relazione al carattere «casuale» delle intercettazioni telefoniche. In particolare viene evidenziato che:

1. «Al momento delle intercettazioni in argomento Grillo non era né formalmente né sostanzialmente indagato nell'ambito del procedimento N. 19195/05 ... dagli atti ... si evince che la figura del parlamentare emerge, nel corso delle indagini nell'ambito del predetto procedimento, solo nel corso delle operazioni di ascolto delle telefonate intercettate ed è stata oggetto di una chiamata in correità da parte di Fiorani nel corso dei suoi interrogatori, avvenuti in epoca successiva (gli interrogatori di Fiorani si sono svolti tra la fine di agosto 2005 e la fine di marzo 2006). L'iscrizione del Senatore Grillo nel registro degli indagati è avvenuta, conseguentemente, in data 20.2.'06 proprio all'esito delle valutazioni delle dichiarazioni rese da Fiorani. Dichiarazioni che hanno imposto di rivalutare le conversazioni nelle quali era comparso il senatore Grillo come casuale interlocutore di Rosati Cristina».

2. «Dalla lettura dell'originaria richiesta del Pubblico Ministero e del relativo provvedimento autorizzativo emerge come l'indagine fosse esclusivamente orientata a raccogliere ulteriori elementi di prova in grado di delineare l'ipotesi di reato emergente dall'esposto dell'avv. Zanchetti, dall'atto di accertamento della Consob del 10.5.2005, e dai primi rilievi delle indagini della Guardia di

Finanza, che davano atto in particolare della manipolazione di alcuni computer sottoposti a sequestro. Anche le due proroghe erano motivate richiamando le informative della Guardia di Finanza (con allegate alcune trascrizioni). In tali atti di indagine non compariva la persona del Senatore Grillo».

3. Anche i successivi decreti autorizzativi sono stati emanati su richiesta del P.M. nell'ambito delle indagini relative all'acquisizione di Antonveneta e all'ispezione in corso di svolgimento da parte della Banca d'Italia. In quella fase «nessun rilievo assumeva la figura del Senatore Grillo casualmente entrato nella sfera delle comunicazioni intercettate ... Si tratta, è bene ribadirlo, di operazioni di ascolto motivate ai sensi degli articoli 267 e 268 c.p.p. da ragioni investigative che prescindono totalmente dalla figura del Senatore Grillo, le cui conversazioni sono emerse del tutto casualmente intercettando le utenze sopra dette e reputate rilevanti solo all'esito degli interrogatori di Fiorani. Interrogatori che hanno determinato la successiva iscrizione di Grillo Luigi nel registro degli indagati».

* * *

Il senatore Grillo è stato ascoltato dalla Giunta nella seduta del 18 gennaio 2011. In data 16 dicembre 2010 ha trasmesso una nota scritta. Il senatore Grillo ha ribadito quanto già affermato nelle precedenti occasioni sia con riferimento alla irrilevanza penale dei fatti, sia in relazione alla inutilizzabilità di intercettazioni che avrebbero dovuto essere autorizzate preventivamente in quanto indirette, ma non casuali.

Ciò si evince, a suo avviso, dai seguenti elementi:

1) «secondo l'impostazione fatta propria, a suo tempo, dalla Dott.ssa Forleo (e oggi richiamata dalla Dott.ssa Donadeo), già dalle prime comunicazioni con il Fiorani e gli altri soggetti della presente vicenda giudiziaria il Sen. Grillo avrebbe in qualche mi-

sura fornito il proprio supporto politico-istituzionale che – del tutto erroneamente, ma il tema deve restare qui impregiudicato – assumerebbe oggi, nell'opinione della Procura milanese che il GIP sposa, rilevanza penale»;

2) «vista la frequenza delle conversazioni, quotidiane, rilevata dalla stessa A.G., intrattenute dal Parlamentare con i propri interlocutori, oggi coimputati e considerato il rilievo ai fini dell'accusa nei confronti del Sen. Grillo attribuito a quelle comunicazioni dalla Procura e dal GIP milanesi – fin da subito l'attività captativa si sia rivolta non più – o non solo – nei confronti dei soggetti 'terzi', ma anche e direttamente – sia pure su utenze a lui non intestate – nei confronti del Sen. Grillo»;

3) «tutte le conversazioni in oggetto vedono quale intestatario dell'utenza che interloquisce con il soggetto di volta in volta intercettato il 'Senato della Repubblica': appare dunque poco plausibile che, come per contro afferma il GIP milanese, potesse essere giustificata la mancata richiesta di autorizzazione preventiva imposta dall'art. 6, 1. 140/2003 da parte della Procura della Repubblica di Milano, in ragione della mancata iniziale identificazione del Senatore; chiunque fosse la persona fisica dell'interlocutore – assai facilmente riconoscibile invero stanti i dati in mano agli inquirenti – non v'era dubbio fin dall'inizio che questi fosse un Senatore della Repubblica»;

4) «quelle telefonate costituiscono, nell'ottica dell'accusa, elementi inerenti l'oggetto specifico dell'indagine e capaci di assumere valenza accusatoria nei confronti del Sen. Grillo nell'ambito del procedimento penale che oggi lo vede compreso nel novero degli imputati. È evidente come, dopo le primissime telefonate, il Sen. Grillo fosse identificato – o comunque identificabile – dall'autorità inquirente e come, stante l'oggetto e la frequenza delle conversazioni, il ruolo del Senatore Grillo nella vicenda *de qua* fosse immediatamente chiaro e leggibile per gli organi di indagine».

* * *

Sulla base degli elementi acquisiti e tenendo conto delle più recenti sentenze della Corte costituzionale, nonché degli orientamenti assunti dalla Giunta in casi precedenti, si può giungere ad affermare alcuni punti conclusivi:

a) il carattere «casuale» delle intercettazioni è l'unico elemento su cui può fondarsi la valutazione del Parlamento sulla richiesta di autorizzazione alla utilizzazione delle stesse formulata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140. Non rileva, infatti, per la Corte né la qualificazione di indagato del parlamentare per ritenere automaticamente l'intercettazione non fortuita, né il soggetto a cui l'utenza telefonica è riconducibile;

b) nel caso di specie, occorre quindi valutare se l'autorità giudiziaria, al momento in cui ha disposto le intercettazioni in questione intendesse «dirigere» la propria attenzione nei confronti del parlamentare o se, viceversa, non fosse prevedibile che dalla captazione di utenze telefoniche di terzi si potesse giungere allo stesso parlamentare. Il rinvio degli atti agli organi inquirenti precedentemente deciso dal Senato su proposta della Giunta era, infatti, finalizzato proprio ad acquisire elementi su questo punto;

c) come si è evidenziato, il Tribunale di Milano ha sostenuto che solo in una fase successiva a quella in cui sono state svolte le intercettazioni è emersa la figura del senatore Grillo quale interlocutore dei soggetti intercettati. Ciò sarebbe avvenuto a seguito dell'interrogatorio di Fiorani, da cui è poi scaturita l'iscrizione nel registro degli indagati;

d) per contro, appare chiaro che già dalle prime telefonate intercettate era certamente possibile comprendere chi fosse l'interlocutore degli intercettati e che quindi sarebbe stato necessario procedere immediatamente alla richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 per dar corso alle ulteriori intercettazioni. Ciò in considerazione del fatto che l'interlocutore (cioè lo stesso senatore Grillo)

utilizzava un'utenza del Senato della Repubblica.

Nella seduta del 15 febbraio 2011, la Giunta ha assunto – a maggioranza – il proprio orientamento conclusivo su tale vicenda, ritenendo che sulla base degli elementi acquisiti non sia possibile affermare che le intercettazioni del senatore Grillo siano state «casuali» o «impreviste». In particolare, il fatto che l'utenza indirettamente intercettata fosse intestata al Senato avrebbe dovuto indurre l'autorità giudiziaria a compiere ogni possibile approfondimento sulla qualificazione dell'intercettazione indiretta. Anche se non si può affermare che dalla titolarità dell'utenza derivi automaticamente la necessità di richiedere l'autorizzazione preventiva, è tuttavia evidente che in presenza di un tale «indizio» e tenuto conto della materia trattata, sarebbe stato un comportamento di normale diligenza svolgere un'attività di verifica e procedere successivamente secondo le previsioni dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Non va dimenticato per di più che nel periodo in cui si sono svolte le conversazioni intercettate il senatore Grillo ha assunto pubblicamente frequenti prese di posizione sulla vicenda della scalata bancaria in questione. Come evidenziato dalla Corte costituzionale, la richiesta di autorizzazione alla utilizzazione delle intercettazioni non può sanare – ove concessa – l'omessa richiesta di autorizzazione preventiva a svolgere le intercettazioni, nel caso in cui – come quello in esame – siano riscontrabili elementi di fatto che indichino che la richiesta preventiva sarebbe stata possibile ed escludono, conseguentemente, il carattere imprevisto delle intercettazioni indirette del parlamentare.

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato di proporre al Senato di restituire gli atti all'autorità giudiziaria.

BALBONI, *relatore*

